

**AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO ORIENTALE
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE**

Contratto d'appalto

per l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva relativamente all'intervento "Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e Riva Traiana del Porto di Trieste" – Progetto ADSP MAO n. 1931 – CUP C91F20000140002 - CIG 8674604DAA

TRA

- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone (di seguito Autorità), con sede in Trieste – via K.L. von Bruck n. 3, rappresentata da XXXXX, nato a XXX il XXXX, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, delegato, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità, alla firma del presente atto con decreto n. XXX di data XXXX del Presidente dell'Autorità, documento allegato in copia fotostatica in formato .pdf al presente atto sub "A" per farne parte integrante e sostanziale,

E

- XXXXX (di seguito XXXX o Appaltatore) con sede legale in XXXXX, iscritto con il proprio numero di codice fiscale n. XXXX all'Ufficio del Registro delle Imprese di XXXX e con il n. XXX al Repertorio Economico Amministrativo, in persona di XXXXX, nato a XXXX il XXXX, domiciliato per la carica presso la sede della Società stessa.

Premesso

che l'Autorità, con deliberazione n. 499/2020 di data 28 dicembre 2020, ha

autorizzato, fra l'altro, l'avvio delle procedure di aggiudicazione dell'appalto dei servizi di cui al progetto n. 1931 mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 157 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito anche Codice) e con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara pari ad euro 148.828,50;

che, al termine della procedura di gara, l'Autorità, con deliberazione n. XX del XXX, ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto in argomento all'operatore XXXX per l'importo di euro XXX;

che l'Autorità ha provveduto a effettuare le comunicazioni in ordine all'esito della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice;

che l'impresa ha trasmesso la documentazione richiesta dall'Autorità ai fini della stipula del presente atto;

che l'Autorità ha acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la stipula del contratto, tranne XXX, e pertanto, stante l'urgenza di stipulare, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva e l'Autorità, nel caso di avveramento della stessa, recederà dal contratto stesso, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite dall'Appaltatore e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

che l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e degli atti da esso richiamati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, che lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Allegati al contratto e norme regolatrici

Gli atti e i documenti richiamati nel contratto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto così come l'offerta tecnica ed economica dell'Appaltatore, gli elaborati di progetto, il Capitolato, l'Intesa per la legalità stipulata con la Regione FVG e la Prefettura di Trieste, il Codice di comportamento adottato dall'Autorità.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti da esso richiamati:

- dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte non abrogata);
- D.M. n. 145 del 19.04.2000 (per quanto in vigore);
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.;
- dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell'Amministrazione digitale);

- dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di autorità pubbliche dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'Autorità e l'Appaltatore potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito e agli scopi intesi dalle Parti.

Articolo 3 - Oggetto

Con il presente contratto l'Autorità affida all'Appaltatore, che accetta e assume, alle condizioni contenute nel contratto stesso e negli atti in esso richiamati, l'esecuzione del servizio di progettazione definitiva (compreso l'aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del piano di sicurezza) relativamente ai lavori di elettrificazione delle banchine

del Molo V e Riva Traiana del Porto di Trieste - progetto 1931, come dettagliatamente indicato, per quantità e qualità, nel Capitolato.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve adottare la massima cura e diligenza, attenendosi alla miglior pratica tecnica e professionale, applicando le regole dell'arte, avvalendosi di tecnologie avanzate e appropriate e conformandosi alle prescrizioni di cui al presente contratto d'appalto, al Capitolato, nonché alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto e del Responsabile Unico del Procedimento.

L'esecuzione di tutti i servizi oggetto dell'appalto sarà eseguita nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di progettazione, in materia di sicurezza e in materia ambientale, nonché di quella che dovesse essere emanata ed entrare in vigore nel corso della durata del presente appalto.

Nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto l'Appaltatore deve avvalersi dei professionisti indicati in sede di offerta. In caso di dimostrata sopravvenuta impossibilità da parte di detti professionisti, l'Appaltatore, unicamente previo assenso dell'Autorità a seguito di motivata e circostanziata richiesta, potrà avvalersi di altri professionisti in possesso di qualifiche professionali e curriculum vitae perlomeno equivalenti.

Le prestazioni in oggetto devono essere svolte secondo quanto previsto dagli artt. 23 e seguenti e 101 del Codice nonché dal D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore, e dal D.M. 7.3.2018, n. 49 "Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

Le modalità delle prestazioni devono risultare inoltre coerenti e conformi alle

condizioni riportate nell'offerta tecnica, che seppur non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le modalità di redazione degli elaborati devono essere conformi al Codice, alle Linee Guida ANAC disciplinanti la materia e comunque alle vigenti disposizioni di legge e norme regolamentari vigenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici, e dovranno essere coerenti con le indicazioni tecniche e procedurali impartite dal Responsabile del Procedimento.

È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto. È inoltre opportuno che, nella definizione del progetto definitivo, il progettista incaricato si interfacci con i rappresentanti dell'Autorità e delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie del compendio e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse.

Si precisa che sono a carico dell'Appaltatore della progettazione tutte le prove e le indagini ulteriori che si mostrassero necessarie ai fini del buon esito delle attività progettuali.

Sono comprese, tra gli oneri di progettazione definitiva, anche tutte le eventuali ulteriori indagini che il soggetto incaricato della progettazione dovesse ritenere necessarie, oltre alla loro interpretazione progettuale ed esecuzione.

I contenuti minimi delle fasi progettuali sono quelli previsti dalla legislazione vigente in materia di lavori pubblici.

Il progettista dovrà fornire tutta la documentazione necessaria, firmata dallo stesso ed eventualmente controfirmata da soggetti competenti per materia, in

numero adeguato di copie, ivi compresa quella per l'Autorità, oltre che su supporto informatico e come meglio specificato all'art. 15 del Capitolato Speciale d'appalto.

Dovrà altresì essere predisposta una sintesi del progetto in lingua inglese (max 5 fogli A4) e una presentazione dello stesso (minimo 10 slides) in formato "Powerpoint come meglio specificato all'art. 2, lett. b) del Capitolato Speciale d'appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì a partecipare a contraddittori e riunioni richiesti dai soggetti sopra richiamati al fine di agevolare l'andamento della procedura, nonché a fornire tempestivamente chiarimenti e risposte alle eventuali richieste.

Nella progettazione dell'intervento devono essere rispettate tutte le leggi, i regolamenti e le norme tecniche in materia di appalti pubblici o comunque applicabili al caso di specie, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nei medesimi regolamentate. Deve altresì essere osservato appieno quanto dettato da norme e regolamenti a livello sovranazionale (ad es. norme UNI o CEI ecc.), nazionale, regionale e locale e quanto prescritto dagli enti territorialmente competenti, nonché da tutti i vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale di diverso livello. Il progetto deve essere sottoposto all'attenzione degli enti aventi competenza ad esprimere pareri sull'opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, le autorizzazioni e gli assensi necessari e volti alla successiva realizzazione del progetto. Si precisa che è cura e onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli enti preposti all'approvazione delle diverse fasi

progettuali.

È inoltre compito dell'Appaltatore, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si rendesse necessario, resterà di proprietà piena e assoluta dell'Autorità, la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporre secondo necessità.

Nell'espletamento del servizio il prestatore deve:

tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Autorità, anche con riferimento al comma 1 dell'art. 23 del Codice; per quanto necessario, rapportarsi con il Responsabile del Procedimento, nonché verificare e controllare le attività del prestatore durante il loro svolgimento, secondo quanto preventivamente e temporalmente concordato al momento dell'affidamento dell'incarico.

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione di tutte le prove, i sondaggi e gli accertamenti necessari, essendo suo obbligo dirigerne l'esecuzione nonché verificare la correttezza e la completezza degli esiti dello stesso.

La verifica del progetto è effettuata ai sensi dell'art. 26 del Codice. Nel corso della progettazione, possono essere richieste dal Responsabile del Procedimento consegne, anche parziali, intermedie per le verifiche e i

controlli.

Il Responsabile del Procedimento, acquisiti gli esiti positivi della verifica e le eventuali controdeduzioni del progettista, procede all'atto di approvazione del progetto.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a porre in essere tutte le attività connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti dal servizio come meglio descritto nel Capitolato.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia agli artt. 2 (Oggetto dell'appalto), 14 (Modalità di svolgimento del servizio), 15 (Caratteristiche degli elaborati di progetto), 16 (Sistema di interfaccia), 17 (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni inerenti la progettazione definitiva) del Capitolato.

Articolo 4 – Corrispettivo

L'importo complessivo dell'affidamento, oneri previdenziali esclusi e IVA non imponibile, è pari a € [] (euro []).

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente contratto non sono assoggettati al regime IVA in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, punto 6 del D.P.R. 633/1972.

Nel corrispettivo è compreso tutto quanto occorre per dare compiuti i servizi secondo le migliori regole dell'arte e le prescrizioni contenute nel presente contratto, negli atti in esso richiamati e negli altri atti di progetto, nonché il compenso per tutti gli obblighi derivanti all'operatore economico dall'osservanza del Capitolato.

Pertanto, nessun compenso è dovuto per prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta

realizzazione del servizio appaltato.

Tutte le attività eseguite dall'Appaltatore, quali revisioni progettuali, spese di trasferta, risposte e report predisposti a seguito di richieste di chiarimenti, nonché i tempi necessari per lo svolgimento delle procedure istruttorie e di verifica, nonché per la revisione dei progetti, sono ricompresi e compensati nell'importo di contratto e, pertanto, null'altro sarà dovuto all'Appaltatore.

Il corrispettivo di cui al presente contratto è fisso e invariabile per tutta la durata dell'appalto. Non verrà riconosciuta alcuna revisione o aggiornamento del corrispettivo d'appalto.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 4 (Compenso professionale) del Capitolato.

Articolo 5 – Tempistica dell'appalto

I termini previsti per l'esecuzione dell'incarico sono di 90 (novanta) giorni naturali consecutivi dalla formale comunicazione di avvio da parte del RUP. L'Appaltatore ha il dovere di eseguire i servizi con ritmi tali da rispettare il termine contrattuale di ultimazione senza compromettere la loro ottimale esecuzione.

Per gli istituti della sospensione e della proroga, si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 107 del Codice e dall'art. 23 del D.M. 49/2018.

Per quanto qui non previsto, si rinvia all'art. 3 (Durata dell'appalto e opzioni) del Capitolato.

Articolo 6 – Composizione dell'ufficio

Per l'esecuzione del servizio, come dichiarato in fase di gara, sarà costituito un team di professionisti, al quale saranno preposti i seguenti soggetti:



Articolo 7 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Le indicazioni tecniche nonché le comunicazioni di carattere amministrativo inerenti all'espletamento delle attività convenzionalmente previste saranno impartite dall'Autorità per il tramite del proprio Direttore dell'Esecuzione del presente contratto al quale spetterà, tra l'altro, la vigilanza sull'esecuzione e sulla gestione dei servizi in argomento e la verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Articolo 8 – Pagamenti

Entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio viene corrisposta in favore dell'Appaltatore un'anticipazione del prezzo di ammontare pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35 del Codice. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia fideiussoria, costituita secondo le condizioni e le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del Codice, di importo pari all'anticipazione medesima, maggiorato del tasso di interesse applicato nel periodo necessario al recupero dell'anticipazione sulla base del cronoprogramma contrattuale. L'importo della garanzia viene gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Autorità. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità, sarà effettuato secondo le seguenti modalità:

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto con le seguenti modalità:

- acconto pari al 60% (sessanta per cento) del corrispettivo al deposito degli elaborati progettuali per essere sottoposti al processo autorizzativo/approvativo da parte degli enti preposti e al processo di verifica/validazione;

- saldo pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo all'approvazione definitiva degli elaborati progettuali da parte della stazione appaltante.

Tutti i pagamenti saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. Al fine di consentire all'Autorità il pagamento, l'Appaltatore è tenuto all'emissione tempestiva della relativa fattura elettronica, completa di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e in regola con la disciplina in materia di tracciabilità dei pagamenti.

Qualora il pagamento non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile all'Autorità spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i 60 (sessanta) giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. I tempi necessari a condurre e completare la verifica della regolarità contributiva non sono imputabili all'Autorità.

Gli interessi moratori sono calcolati nella misura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2002 e sono comprensivi dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2 del codice civile.

Il pagamento degli interessi avviene, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo alla richiesta.

Gli interessi non sono dovuti se il ritardo dipende da fatti imputabili all'Appaltatore oppure il pagamento è sospeso per fatti impeditivi posti in

essere da terzi o da altre amministrazioni.

In conformità all'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Autorità trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso, in conformità all'art. 30, comma 5 bis, del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Autorità del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In conformità all'art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Autorità paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata all'ottenimento da parte dell'Autorità del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, rilasciato dagli enti competenti nei

confronti dell'Appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato previa verifica dell'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ovvero dello stato e della misura delle somme eventualmente dovute dall'impresa. L'eventuale presenza di debiti in misura almeno pari a cinquemila Euro, I.V.A. compresa, comporterà la sospensione del pagamento della somma dovuta fino alla concorrenza della somma rilevata del debito, con le modalità di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40.

Articolo 9 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, a pena di nullità assoluta del presente atto, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena le sanzioni ivi previste.

Pertanto, le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio UFEHCX – Codice iPA APTri), dovranno riportare l'oggetto dell'appalto, il numero 1931 di progetto, il Codice Identificativo Gara (CIG) 8674604DAA, il Codice Unico di Progetto (CUP) C91F20000140002, i n. 1167/2020 e 1168/2020 di impegno di spesa e il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

A tal fine l'Appaltatore comunica che gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: IBAN XXXX presso XX; XXX (C.F. XXX). L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della L. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'Appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati

forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni. In difetto, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all'Autorità.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Autorità, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto - ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC - nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della citata legge.

L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, a inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede. Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza all'Autorità la quale, ai sensi di legge, verifica

l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

Articolo 10 – Incompatibilità

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

L'Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con l'Autorità e si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Per l'incaricato, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Articolo 11 – Prescrizioni a tutela dei lavoratori e dell'ambiente

Nell'esecuzione dell'appalto l'Affidatario rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al Codice.

L'Appaltatore è, inoltre, tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alla sicurezza, alla prevenzione infortuni, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Articolo 12 – Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Sono a esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi, per patto espresso, nel corrispettivo d'appalto ogni conseguente alea e tutti gli oneri, obblighi e spese a integrazione e/o specificazione di quelli previsti nella documentazione contrattuale, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario al perfetto compimento dell'oggetto del presente contratto.

L'aggiudicatario è obbligato al rispetto di tutte le prescrizioni del presente contratto e degli adempimenti derivanti dalle vigenti norme di legge, è tenuto ad eseguirlo con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione del buon andamento dello stesso.

Più in particolare, il progettista dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d'arte, con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini previsti nella documentazione presentata in sede di gara,

nel Capitolato e nel presente contratto.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore si obbligherà, a titolo esemplificativo e non esaustivo a: comunicare all'Autorità ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto svolgimento del servizio; garantire lo svolgimento del servizio in conformità ai tempi e alle modalità previste nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente contratto e nel Capitolato; eseguire le prestazioni conformemente al contratto, al Capitolato e secondo quanto indicato nella documentazione presentata in sede di gara; a manlevare e tenere indenne l'Autorità da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme applicabili; a dare preventiva comunicazione all'Autorità di eventuali situazioni di potenziale incompatibilità al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo l'Autorità ha la facoltà risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c.; a consentire all'Autorità di procedere, in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Si intenderanno assunti dall'Appaltatore tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti nel Capitolato, nella documentazione presentata in sede di gara, nel presente contratto e delle vigenti disposizioni in materia. Tali oneri specifici e responsabilità si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che l'osservanza delle prescrizioni del Capitolato e

del contratto nonché l'ingerenza dell'Autorità nella progettazione non esime la piena responsabilità dell'Appaltatore circa l'espletamento dell'incarico secondo le sopracitate modalità.

L'Appaltatore si impegna, non appena ne venga a conoscenza, a informare l'Autorità in relazione a:

- ogni evento e circostanza che possa ragionevolmente apparire idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei servizi, con indicazione della relativa causa e delle misure che l'Appaltatore intende adottare per limitare ulteriori danni e ritardi;
- l'instaurazione dei procedimenti giudiziari o arbitrari da parte o nei confronti dell'Appaltatore ove ne possa conseguire l'impossibilità o incapacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni di cui al presente appalto;
- situazioni reali o potenziali di conflitto d'interesse sorte durante lo svolgimento del servizio;
- eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto; tale comunicazione dovrà pervenire all'Autorità entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica;
- ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sull'appalto ovvero sulla capacità dell'Appaltatore di adempiere alle obbligazioni poste a suo carico.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato

nel contratto e negli atti richiamati, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'Autorità, assumendosene ogni relativa alea.

Le attività necessarie per la prestazione dei servizi oggetto del presente contratto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici dell'Autorità, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. L'Appaltatore si impegna, pertanto, a eseguire le già menzionate prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Autorità e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

Articolo 13 – Manleva

L'Appaltatore solleva l'Autorità da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione e all'esercizio delle attività affidate. Nessun altro onere potrà dunque derivare a carico dell'Autorità, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

L'Appaltatore è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'Autorità relativamente alla gestione dei servizi resi con il proprio personale impiegato, ed è responsabile dei danni materiali e patrimoniali a chiunque causati, personale, utenti o terze cose in genere, in relazione all'espletamento dei servizi o a cause ad esso connesse.

Sono da intendersi a carico dell'Appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dei servizi stessi.

Articolo 14 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le

informazioni che vengano messe a sua disposizione dall'Autorità o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Autorità per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire all'Autorità tutti i danni che a quest'ultima dovessero derivare, ferma la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Autorità.

Articolo 15 - Garanzia definitiva e coperture assicurative

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ha prodotto, a titolo di garanzia definitiva, la polizza fideiussoria n. XXX emessa da XXX in data XX per l'importo di Euro XX (XX).

Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante PEC al Responsabile del Procedimento. La

garanzia dovrà essere integrata entro 15 (quindici) giorni ogni volta che l'Autorità abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penali. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sul prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5 del Codice. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'Appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità.

Lo svincolo sarà comunque sottoposto alle riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2 del Codice, l'Autorità avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, il pagamento della rata di saldo di ogni intervento potrà essere disposto soltanto previa garanzia

fideiussoria costituita dall'Appaltatore pari all'importo della rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività della stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

L'Appaltatore ha prodotto le seguenti garanzie:

- polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell'art. 24 del Codice n. XXX emessa da XXX in data XXX. Tale polizza copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi conformemente a quanto precisato al paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 1/2016. La polizza decorre a far data dalla sottoscrizione del contratto e avrà termine alla data di emissione del documento di approvazione dei servizi effettuati. Il soggetto aggiudicatario dei servizi nel caso in cui i servizi abbiano durata superiore ad un anno dovrà consegnare ogni anno all'Autorità copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, l'Autorità potrà provvedere direttamente al pagamento, per poi recuperarle avvalendosi della cauzione. La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti;
- (eventuale) garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi

mediante polizza assicurativa n. XXX emessa da XX in data XXX.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente contratto.

Articolo 16 - Penali

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni previste, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale, l'Autorità potrà applicare penali per ipotesi di inadempimento (mancata, tardiva o irregolare esecuzione) riferibile ad una scadenza temporale, una penale giornaliera pari all'1 (uno) per mille del corrispettivo per la singola parte oggetto di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale previsto per la medesima parte.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice. In caso contrario trova applicazione l'articolo 108 del predetto Codice in materia di risoluzione contrattuale.

L'applicazione della penale non esclude il diritto dell'Autorità al risarcimento del maggior danno subito.

Gli importi maturati a seguito dell'applicazione della penale saranno dedotti

dall'Autorità in occasione del pagamento immediatamente successivo al periodo di ritardo e/o inadempimento, ferma restando la facoltà di avvalersi della garanzia prestata.

Ai fini della compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, l'Autorità potrà avvalersi della garanzia fideiussoria. Ove l'Autorità provvedesse a escutere la garanzia fideiussoria quest'ultima dovrà essere reintegrata a carico dell'Appaltatore entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione, notificata a mezzo PEC da parte dell'Autorità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è precedentemente reso inadempiente facendo sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 17 – Modifiche del contratto

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall'art. 106 del Codice e potranno avere luogo nei casi e secondo le modalità ivi previste.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, qualora la modifica del contratto comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Appaltatore è obbligato alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione e alla conseguente esecuzione delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel contratto originario e, in tal caso, non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la modifica comporti un aumento o una diminuzione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto l'Autorità potrà

stipulare un atto aggiuntivo al contratto con il consenso dell'Appaltatore.

Ai fini della determinazione del quinto, l'importo contrattuale è formato dalla somma risultante dal contratto, aumentata dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi degli artt. 205, 206, 208 del Codice. In caso di prestazioni non previste dal contratto e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 22 dm 49/2018.

Articolo 18 – Cessione del contratto e cessione dei crediti

Il presente contratto non può essere ceduto, neppure in parte, a pena di nullità. I crediti maturati dall'Appaltatore possono essere ceduti seguendo le disposizioni dell'articolo 106 del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Nell'eventualità di cessioni di credito, anche i cessionari saranno tenuti ad indicare il CIG ed il CUP nonché ad effettuare i pagamenti all'impresa cedente mediante strumenti che ne consentano la piena tracciabilità, su conti correnti dedicati.

Articolo 19 – Responsabilità per infortuni e danni. Forza maggiore.

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione del contratto si verificano sinistri o danni, l'Appaltatore è tenuto a:

- eseguire tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione del servizio;
- ripristinare le opere e risarcire i danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari

provvedimenti.

L'Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto. Qualora dovessero verificarsi danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore ha l'obbligo di denunciarli al Direttore dell'Esecuzione entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuta a rispondere.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, ad esclusione di quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino all'accertamento dei fatti.

È obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei servizi le misure e le cautele necessarie a garantire la vita e la incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi, nonché ad evitare danni di qualunque natura a beni pubblici e privati.

L'Appaltatore si obbliga a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto, alle persone e alle cose sia dell'Autorità sia di terzi.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare l'Autorità e a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questa pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Articolo 20 - Risoluzione

L'Autorità può risolvere il contratto nei casi previsti dall'art. 108, comma 1 del Codice.

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa

dichiarazione dell'Autorità di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli del presente contratto: Articolo 5 (Tempistica dell'appalto), Articolo 9 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 11 (Prescrizioni a tutela dei lavoratori e dell'ambiente), Articolo 12 (Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore), Articolo 15 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 25 (Intesa per la legalità), Articolo 26 (Codice di comportamento).

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere, le seguenti circostanze:

- a) qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel Capitolato e nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei servizi oggetto del presente contratto;
- b) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- c) qualora l'ammontare complessivo delle penali per il ritardo superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- d) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre dell'Appaltatore con la Pubblica Amministrazione.

L'Autorità, inoltre, procederà con la risoluzione del contratto stesso, ai sensi dell'art. 108 del Codice, nei seguenti casi:

- l'Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche la cui sussistenza è

necessaria ai fini del corretto espletamento dei servizi oggetto dell'appalto;
- nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contratto potrà essere altresì risolto dall'Autorità, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento degli obblighi assunti e nel caso di negligenza o imperizia dell'esecuzione delle prestazioni, al di fuori dei casi in precedenza espressamente indicati quali clausole risolutive espresse ovvero connessi ad altre tipologie di sanzioni. Qualora si verificano tali condizioni, l'Autorità notificherà all'Appaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti e assegnando un termine di 15 (quindici) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

In tutti i casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, l'Autorità avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali previste trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria. In tutti i casi resta fermo e impregiudicato il diritto dell'Autorità ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento

dei servizi eseguiti e accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto, fatto salvo quanto dovuto all'Autorità, a qualsiasi titolo dall'Appaltatore, che sarà oggetto di preventiva compensazione.

(eventuale) Il presente atto è sottoposto a clausola risolutiva espressa in quanto l'Autorità ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice dichiarati dall'Appaltatore, (eventuale) fatta eccezione per la verifica relativa all'articolo 80, comma 2 del predetto Codice, il cui esito non è ancora pervenuto alla data del presente atto; pertanto lo stesso è da intendersi risolto qualora la verifica di cui sopra si concluda con esito negativo. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

Articolo 21 - Recesso

L'Autorità, ai sensi dell'art. 109 del Codice, ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità ivi precisate. L'Autorità recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a.r. o pec, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Articolo 22 – Subappalto

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio la prestazione oggetto del presente atto. Non è ammesso il subappalto per le prestazioni professionali di cui all'art. 31, comma 8, del Codice fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di

dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

L'Affidatario ha dichiarato nei documenti di gara che non intende avvalersi del subappalto; pertanto lo stesso è da ritenersi escluso. (*oppure*)

L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni: _____.

Il subappalto delle opere oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 105 del Codice.

Si specifica che, ai sensi del predetto art. 105 del Codice, l'eventuale subappalto non potrà superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto.

È assolutamente vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, del servizio oggetto dell'appalto in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte dell'Autorità.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti dell'Autorità che è estranea sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione dei servizi subappaltati.

Se, in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore sarà comunque tenuto, e

si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto e all'allontanamento del subappaltatore dai luoghi di svolgimento del servizio.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne l'Autorità da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

L'Appaltatore prende atto che l'Autorità potrà eventualmente autorizzare un subappalto solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione, in corso di validità, richiesta all'uopo dalla legge in materia e prevista dal Regolamento adottato dall'Autorità in materia di subappalto.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Autorità, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, all'Autorità il contratto che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola relativa al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Per tutto quanto qui non previsto, si rinvia al Regolamento per l'autorizzazione dei subappalti adottato dall'Autorità.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'Autorità, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Autorità.

L'Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Autorità.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Articolo 24 – Controversie. Foro competente

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione e fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, ad attenersi alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare servizio.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore.

Qualunque controversia dovesse sorgere tra le Parti nell'esecuzione o nell'interpretazione del contratto e qualunque sia l'oggetto della medesima, la competenza a conoscere nel merito sarà deferita al Foro di Trieste.

Le controversie relative a diritti soggettivi potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'articolo 208 del Codice.

Sono fatte salve le norme acceleratorie vigenti in materia di contenzioso riguardanti le riserve di cui all'articolo 205 del Codice.

Articolo 25 – Intesa per la legalità

L'Appaltatore dichiara di avere esatta conoscenza dei disposti delle leggi in materia di lotta alla criminalità organizzata e subaffidamento e pertanto si impegna, per quanto di sua competenza, all'osservanza ed al rispetto delle predette leggi.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza, di accettare ed applicare tutte le disposizioni di cui all'Intesa per la legalità tra la Regione FVG, la Prefettura - U.T.G. di Trieste e l'Autorità, firmata in data 5 luglio 2019 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente. In particolare, si informa codesto Appaltatore che:

- a. che nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D.lgs. 159/2011, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, il contratto di appalto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa. Pertanto, nell'eventualità che ex post sia emanata una informazione antimafia interdittiva, la stazione appaltante potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del codice civile;
- b. l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (file in formato excel o csv) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
- c. l'Appaltatore ha l'obbligo di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui

emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall'impresa aggiudicataria;

d. la clausola risolutiva espressa di cui alla precedente lettera c) opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla legge 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. legge 122/2012).

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Inoltre, l'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva agli organi competenti dei tentativi di concussione, ovvero ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere), che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'affidamento del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei

confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

L'Appaltatore accetta che la stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa o soggetti aventi potere decisionale nell'impresa, variamente denominati, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter del codice penale e quelli elencati nell'art. 51 comma 3 bis c.p.p..

L'Appaltatore si impegna, per il periodo che va dalla stipula del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante.

Articolo 26 – Codice di comportamento

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nel Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Autorità con deliberazione del Presidente n. 695 del 30 ottobre 2019.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le Parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della

maggiore o minore esposizione al rischio per l'Autorità.

Articolo 27 – Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore

Per l'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni dell'Autorità si intendono conosciute dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell'Appaltatore.

Articolo 28 - Spese contrattuali

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi eventuali allegati e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto.

Articolo 29 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, le Parti faranno riferimento alla normativa vigente in materia di contratti pubblici, in quanto applicabile.

Trieste, _____

Il legale rappresentante

(firmato digitalmente)

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale – Porti di Trieste e

Monfalcone

Il Segretario Generale f.f.

dott. Rosario Antonio Gurrieri

(firmato digitalmente)

L'Appaltatore dichiara di conoscere e approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente contratto d'appalto: art. 4 (Corrispettivo), art. 8 (Pagamenti), art. 15 (Garanzia definitiva e coperture assicurative), art. 16 (Penali), art. 18 (Cessione del contratto e cessione dei crediti), art. 19 (Responsabilità per infortuni e danni. Forza maggiore), art. 20 (Risoluzione del contratto), art. 21 (Recesso), art. 24 (Controversie. Foro competente), art. 25 (Intesa per la legalità), art. 28 (Spese contrattuali).

XX

Il legale rappresentante

XX

(firmato digitalmente)